

Prato – Naibi all’inizio del Quattrocento

Introduzione

Dopo la prima testimonianza a Firenze nella nota provvisione del 1377, si conoscono pochi documenti sulla diffusione nel territorio fiorentino dei naibi, come erano chiamate inizialmente le carte da gioco. Qui si prende in esame la situazione nella città di Prato; già dal 1351 Firenze aveva acquistato dal re di Napoli il diritto di governo su Prato e aveva introdotto notevoli modifiche anche nell’amministrazione della città. Per quanto riguarda la pratica dei vari giochi all’epoca disponiamo di uno studio particolarmente utile, breve ma ben documentato¹. La maggior parte delle informazioni raccolte nell’opera citata derivano tuttavia da tempi precedenti, quando il gioco d’azzardo, e specialmente quello della zara, era molto popolare nella città.

Il comune di Prato, diversamente da quello fiorentino, non solo aveva permesso l’attività di una baratteria pubblica a livello cittadino, ma ne ricavava dei vantaggi economici grazie alla concessione dell’appalto a chi fosse disposto a pagarne la gabella prescritta. L’ultimo dato relativo a questa gabella indicato nello studio citato è del 1341 ed è facile immaginare che con il passaggio di governo della città al comune di Firenze venisse a termine la gabella e con tutta probabilità la baratteria stessa. Tuttavia, negli *Statuti delle gabelle* del 1343, con validità indicata *usque ad annum 1385*, sono ancora ripetute le disposizioni assai dettagliate sul funzionamento della baratteria e sul collegato controllo dei giochi a livello cittadino².

Il fenomeno della diminuita importanza della baratteria a Prato rientra comunque in un andamento più generale che si può osservare in molte altre località. Anche su questi aspetti d’insieme disponiamo per l’Italia di uno studio serio e dettagliato³. Benché il quadro generale

¹ G.Nigro, *Il tempo liberato*. Prato 1994, specialmente p. 79-84.

² ASPO, *Comunale*. 2827, cc. 89-90.

³ G. Ortalli, *Barattieri*. Bologna 2012.

sia abbastanza chiaro, non si hanno tuttavia per Prato notizie precise di quando e come i naibi affiancarono i dadi nel favore dei giocatori locali.

Statuti e *Diurni*

Il fondo archivistico preso in considerazione è il fondo *Comunale* conservato nell'Archivio di Stato di Prato (ASPO). Le sezioni di possibile interesse sono abbastanza numerose. La prima fonte di informazioni è solitamente costituita dagli statuti e dalle varie riforme che furono introdotte nel corso del tempo. La situazione delle diverse stesure degli statuti di Prato è più confusa del solito, anche, ma non solo, per le modifiche imposte dai fiorentini.

Per quanto riguarda i giochi d'azzardo, negli statuti trecenteschi di Prato si trova la solita rubrica di condanna, quando i naibi non erano ancora presenti. Per trovare qualche citazione dei giochi di carte bisogna aspettare più di un secolo, e si va oltre alle date prese in esame in questo studio. È possibile che qualche disposizione di legge relativa ai giochi si trovi nei *Diurni*, come sono indicati a Prato i verbali conservati delle riunioni del Consiglio. A un primo esame non sono stati individuati documenti di questo genere per l'epoca in esame, mentre si può rimandare a uno studio precedente per quanto riguarda una legge sui giochi del 1463 e la corrispondente rubrica nello statuto del 1503⁴.

Qui l'attenzione sarà rivolta ad altri documenti e in particolare alle condanne per gioco e alla riscossione delle relative pene pecuniarie.

Le condanne del podestà

Nell'epoca studiata, il podestà era il più autorevole fra tutti gli amministratori della città, se non altro per il fatto che rappresentava direttamente il governo fiorentino. Per rendersi meglio conto delle sue funzioni e della sua importanza nella città si può citare un'importante

⁴ www.naibi.net/A/410-STAPO-Z.pdf

pubblicazione sulla storia di Prato⁵.

In quanto rappresentante di Firenze è il più alto ufficio di Prato e come posizione, anche esteriore, nelle cerimonie, è superiore a tutte le magistrature cittadine. Ha da sorvegliare la perfetta osservanza degli statuti e quindi esercita, più o meno discretamente a seconda del carattere dell'uomo, un'attenta sorveglianza sulle attività di tutte le magistrature. È l'occhio vigile dello Stato sul posto e nelle sue mani è la quiete della città e il mantenimento del potere fiorentino. [...] Oltre alle importantissime funzioni politiche in quanto rappresentante in loco dello Stato, il Podestà è l'autorità giudiziaria ordinaria del comune tanto nel civile che nel penale; contro le sentenze di lui è ammesso appello ai Giudici delle appellazioni di Firenze ma solo per cause superiori al valore di 50 lire.

Un aspetto particolare dell'esercizio della giustizia da parte del podestà riguarda appunto il suo carattere personale: il podestà rimaneva in carica solo per un semestre e con l'arrivo del podestà nuovo non cambiavano le leggi, ma poteva cambiare, e di molto, la severità nel farle osservare dai cittadini. Anche nel libro già citato che contiene notizie sui giochi a Prato si parla di questa variabilità di controllo, riportando un esempio da una novella di Sercambi, più volte citata al riguardo anche da altri autori, in cui l'intera popolazione cittadina ottenne la sostituzione di un podestà, troppo severo proprio nei confronti dei giocatori locali. Gli stessi statuti lasciavano l'applicazione di numerose condanne alla discrezione del podestà. Evidentemente più che il tipo di reato o di inosservanza era sempre la qualità del colpevole a meritare la massima attenzione.

Libri del podestà

Alle dipendenze del podestà c'erano, fra gli altri componenti della sua "famiglia", due notai che avevano il compito di registrare tutti gli atti e consegnare al camarlingo generale i *Libri del podestà* alla fine del mandato. Purtroppo, per Prato negli anni in esame di questi libri ne sono stati conservati solo alcuni, raccolti in due unità archivistiche: la

⁵ G. Pampaloni, in: *Prato Storia di una città. Vol. 1*. Prato e Grassina 1991, p. 756.

prima comprende atti processuali degli anni 1400 e successivo⁶, la seconda va dal 1402 al 1452 e oltre a frammenti di processi contiene anche qualche libro di *Straordinari*⁷; in nessuna delle due raccolte sono stati trovate registrazioni di interesse relative alle condanne per gioco. Probabilmente queste condanne minori erano registrate in appositi libri, diversi da quelli in cui si registravano le varie fasi dei processi in corso.

Tuttavia, qualcosa di utile si trova nella seconda raccolta citata dei *Libri del podestà*. Quando il podestà entrava in carica, apriva le sue funzioni con una prima riunione in cui nominava i suoi delegati e assistenti e formulava una ricapitolazione delle principali pene previste per i vari crimini di sua specifica competenza. Talvolta si trova indicata la denominazione latina di questa presentazione, anche nella stessa Firenze: *Bannimentum generale quod fit in introitu officii Domini Potestatis*. In pratica, il podestà ripresentava subito una sintesi di quanto lo statuto comunale prescriveva al riguardo e incaricava il banditore ufficiale del comune di annunciarlo pubblicamente all'intera cittadinanza. Il tutto secondo una procedura uniforme, ormai standardizzata, che presentava solo minime variazioni da un caso all'altro. Fra queste normative c'erano anche le leggi contro i giochi, con le relative pene. È interessante allora osservare se e come questo specifico argomento veniva inserito all'inizio dei vari libri conservati nell'unità archivistica N. 509 già ricordata, ciascuno con l'arme del podestà dipinta sulla copertina in pergamena, e poi legati insieme. Quello che troviamo al riguardo è assai interessante.

Nel libro del 1410, con la carta rovinata e leggibile solo a sprazzi, si citano i *ludi taxillorum vetiti*; in quello del 1435 si indica genericamente che non si può giocare al *ludum zardi vel aliquem ludum prohibitum contra formam statutorum*; nel 1445 si esplicita il gioco della diritta come permesso, *excepto ad rectum ludum quem dicitur la diritta* (e questa è già una ragionevole anticipazione rispetto alla data relativamente tarda dello statuto del 1503 in cui era stato finora ritrovato nello studio richiamato in precedenza); nel 1452 si ricapitolano ancora i vari reati e le relative pene, come i soliti di portare armi, an-

⁶ ASPO, *Comunale, Atti Giudiziari*, 508.

⁷ ASPO, *Comunale, Atti Giudiziari*, 509.

dare di notte, e così via, ma non compare più il paragrafo relativo ai giochi proibiti.

Libri del camarlingo

Per gli anni in esame, esiste comunque un'altra possibile fonte per le informazioni cercate sui giochi. Le somme di denaro delle condanne per gioco comminate dal podestà finivano naturalmente, almeno in parte, nelle casse del comune, e in particolare nelle mani del camarlingo generale, che a sua volta aveva alle dipendenze un notaio che aveva anche il compito di registrare giornalmente ogni entrata e ogni uscita del suo ufficio. Allora, fra le entrate del comune, come registrate nei libri del camarlingo, si possono ritrovare anche le somme pagate dai giocatori che erano stati condannati dal podestà. In effetti, per diversi anni si trovano numerose registrazioni di questo genere e, per esempio, una di queste voci è stata segnalata anche nel libro ricordato all'inizio, quella di *Meo di Tadeo [di] Ghonfienti per giuoco lb. 5.* in corrispondenza alla data 4 settembre 1409. A quella data, i giochi di carte, o meglio di naibi, dovevano essere già largamente diffusi, ma non è possibile individuarli se non sono indicati esplicitamente fra i giochi in questione.

I *Libri del camarlingo* sono di solito compilati separatamente per ogni semestre. Qualche volume manca nella raccolta e di solito un'unità archivistica consiste in una cartella che contiene i libri del camarlingo di diversi anni. La maniera con cui le entrate e uscite sono organizzate all'interno del singolo libro dipende dal camarlingo e dal suo notaio. A volte i dati sono inseriti seguendo esclusivamente l'ordine cronologico, di solito tenendo sempre separate le entrate dalle uscite; altre volte il libro è diviso in sezioni in cui, sempre in ordine cronologico, si inseriscono le voci; tipicamente si hanno sezioni diverse per le gabelle, i dazi, i danni dati, e così via, compresa quella che ci interessa, relativa alle condanne del podestà.

Quando esiste la sezione delle condanne del podestà, si possono trovare al suo interno le tipiche condanne per chi era stato scoperto a giro per la città di notte, per chi portava armi, per chi era stato sorpreso a giocare, il tutto contro le prescrizioni degli statuti. Molti altri casi

riguardano offese, liti varie, ferite, e allora si ha una notevole variazione nell'entità delle condanne. Invece, nei casi detti prima, compreso quello dei giocatori di nostro interesse, la somma pecuniaria corrispondente versata nelle casse del comune è praticamente fissata a 5L. È possibile che in tutti questi casi si tratti della parte residua della somma pagata dal giocatore, dopo che il podestà e l'ufficiale che aveva colto il giocatore in flagrante avevano intascato i loro compensi.

Possiamo comunque limitare la nostra attenzione alle registrazioni di 5L. ed escludere fra quelle tutti i casi di porto d'armi e andare di notte. Il compito così si presenta facile, ma si incontrano alcune complicazioni. La principale è che di regola non si esplicita di che gioco si tratta; si dice solo che il condannato stava giocando in un modo che era vietato dalle leggi; si utilizzavano al riguardo delle frasi fatte che, come in ogni burocrazia, si ripetono via via senza alterazioni. Così però, in presenza di espressioni che parlano tipicamente di giochi proibiti dagli statuti, in cui si vince e si perde denaro, diventa difficile o impossibile individuare la comparsa dei naibi accanto ai giochi di dadi dalla lunga tradizione. Solo in presenza di una precisa indicazione che il gioco proibito in questione era quello dei naibi si può seguirne la diffusione. In altri termini, è certo che si giocava alle carte se si trovano citate carte o naibi, ma non si può escludere che si trattasse di un gioco del genere quando si ha di fronte solo una voce generica di gioco proibito.

Altri fattori che impediscono una corretta ricostruzione della frequenza e della popolarità dei giochi, già citati, sono la diversa maniera di registrare le condanne, il fatto che diversi libri non sono stati conservati, il già accennato carattere personale delle condanne del podestà. Insomma, alla fin dei conti non ci dovremo meravigliare se le registrazioni di condanne per aver giocato ai naibi non si troveranno né frequenti né regolarmente distribuite nel tempo. In effetti, la situazione riscontrata è proprio di questo genere.

Con uno studio esteso a numerosi *Libri del camarlingo* per l'epoca in esame è stato possibile verificare che le entrate dalle condanne per gioco compaiono molto frequentemente e con una certa regolarità solo nel Trecento per i giochi di dadi, mentre agli inizi del Quattrocento si possono trovare indicati anche i giochi di naibi, ma in maniera molto irregolare. La registrazione delle condanne per il gioco dei naibi ri-

chiedeva evidentemente che il podestà intendesse colpire quel gioco in maniera particolare e che lo stesso notaio che teneva i libri del camarlingo lo indicasse esplicitamente.

Condanne per gioco di naibi nel 1410

Alcune notizie del tipo cercato sono rintracciabili, per esempio, per l'anno 1410 nel libro del camarlingo Lorenzo di Stefano Arrighi, entrato in carica il primo dicembre 1409⁸.

(Die XVI Januarii) Nannes Fey Porte Travagli, Lapus Ciutini Porte Gualdimaris et Stefanus Fazini Porte Capitis Pontis condempnati de facto per praesentem potestatem terrae Prati in s. viginti pro quolibet eorum pro ludo cartarum sive nayborum solverunt dicto Laurentio camerario. Inter omnes L. tres fp.

(Die XVII mensis Januarij) Meus Talosi Porte Sanctae Trinitatis de Prato condempnatus de facto per praesentem dominum potestatem terrae Prati pro ludo naiborum solvit dicto Laurentio camerario L. unam fp.

(Die XVIII mensis Januarij) Meus Bartoli condepnatus per dictum dominum potestatem de facto pro ludo naiborum in s. viginti fp. Solvit dicto Laurentio camerario L. una.

Tutte le cifre riportate sono seguite dalla sigla fp che sta per “di fiorini di piccioli o di denari”, che era il sistema di conto più comune per le scritture mercantili (mentre nella monetazione si avevano a disposizione diverse alternative anche più usate).

Appare un po' curioso il fatto che troviamo tre condanne in tre giorni di fila e nessuna nei giorni vicini, prima e dopo. Altra cosa notevole è che non troviamo nei giorni vicini nemmeno le solite condanne per il gioco di *zardum*. Tralasciando eventuali ricostruzioni di fantasia, ci possiamo soffermare sulla pena che qui si presenta insolita per Prato; in libri simili di anni vicini si trova comunemente associata ai giochi proibiti la cifra di 5L. Evidentemente, si era ritenuto che giocare ai naibi non fosse lecito ma nemmeno da punire così severamente come i giochi di dadi, e quindi era stata stabilita una pena inferiore, limitata a 20 soldi.

⁸ ASPO, *Comunale*, 889.

Un particolare di un certo interesse è che per i tre giocatori che vengono condannati insieme si indica il *ludus cartarum sive nayborum*. Che naibi si trovi scritto *naybi* non desta sorprese perché era un nome del tutto assente nella tradizione linguistica locale e quindi abbiamo testimonianze di varie maniere di scriverlo, anche negli stessi documenti. Ciò che appare insolito è trovare già come sinonimo il nome “moderno” delle *cartae*.

Condanne per gioco di naibi nel 1401

Continuando l'esame in altri *Libri del camarlingo*, una delle fonti più ricche per le notizie cercate si trova in uno che purtroppo è frammentario e contiene solo una parte delle entrate derivanti dalle condanne del podestà⁹. Siamo nel 1401, arrivando quasi a toccare il Trecento, e nelle sole tre carte rimaste, 30-33 (con salto successivo alla c. 49), della dozzina che qui componevano la sezione riservata alle condanne del podestà, troviamo diversi casi in cui i naibi sono esplicitamente indicati.

(Die XXVII mensis settembris) Gabriellus Simonis Porte Gualdimaris condempnatus de facto per praesentem dominum potestatem praesenti die in s. 10 pro eo qui inventus fuit ludere ad naiobos contra sua mandata solvit dicto camerario s. decem de. fp.

(Idem) Leonardus Luce Porte Sanctae Trinitis condempnatus per dictum dominum potestatem dicta die dicta de causa in s. X solvit dicto camerario s. decem.

(Die VIII mensis octobris) Nannis Stephani Porte Tiezi condempnatus de facto per praesentem potestatem terrae Prati in s. decem <de facto> pro ludendo <ad zardum> ad naibios contra sua mandata solvit dicto camerario usque in diem XXXVII mensis septembris s. decem.

(Die X octobris) Antonius Balducci Porte Gualdimaris condempnatus de facto per praesentem potestates pro ludendo ad naibos contra sua mandata in s. viginti solvit dicto camerario s. viginti.

(Idem) Gighus Johannis Porte Gualdimaris condempnatus de facto per praesentem dominum potestatem pro ludendo ad naiobos contra sua mandata praesenti die in libra una solvit dicto camerario.

(Die XI mensis octobris) Petrus Johannis Ville Sanctae Luciae districtus

⁹ ASPO, *Comunale*, 888.

Prati condempnatus per praesentem dominum potestatem pro ludendo ad naybos contra sua mandata in soldis decem solvit dicto camerario ut supra s. decem fp.

(Idem) Pro Antonio Tunnj Ville Choianj districtus Prati condempnatus dicta die per dictum dominum potestatem dicta die dicta de causa in s. X solvit dicto camerario ut supra dictus Petrus [Jo.?] s. decem fp.

(Die XIII mensis octobris) Romulus Ghineldi condempnatus per praefatum praesentem dominum potestatem pro ludendo ad naibos de facto in s. X. Solvit dicto camerario ut supra s. decem.

(Die XV octobris) Antonius Johannis de Faltugnano condempnatus per praesentem dominum potestatem praesenti die pro ludendo ad naibos contra sua mandata ad s. decem solvit ut supra dicto camerario s. decem.

Il motivo per cui qui i naibi sono indicati esplicitamente risulta chiaro a una prima lettura. Mentre per il *ludus zardi* (o *azardi*, o *taxilorum*) si trova sistematicamente la cifra di 5L. salvo qualche rara volta una condanna al doppio per i tenutari, qui troviamo i giocatori di naibi condannati regolarmente alla pena di 10 soldi (con però due casi di pena doppia). Notoriamente 10s. corrispondevano a mezza lira, il che si può esprimere diversamente come una riduzione di dieci volte: si paga per le carte solo il 10% rispetto ai giochi di dadi.

A ben guardare, c'è una differenza più sottile che coinvolge non più la parte amministrativa, ma quella giudiziaria e legislativa. La dizione corrente sempre ripetuta per il *ludus zardi* è che i giocatori agivano *contra formam statutorum*, il che rimandava la responsabilità della condanna dal podestà agli statutori: era un dovere per il podestà quello di applicare la legge del posto. Se il condannato trovava di che lamentarsi, avrebbe dovuto rivolgersi a chi aveva stabilito quella legge, compresa l'entità della condanna corrispondente. Ebbene, per i naibi, quella formula stereotipata non si trova mai; se ne usa invece una diversa *contra mandata Potestatis*. Evidentemente contro i naibi il podestà aveva il doppio ruolo di esecutore e di legislatore: era stato proprio lui, o un suo predecessore nella medesima carica, a stabilire che quello era un reato, e da punire con quella pena.

Conclusion

Non è facile trovare testimonianze sulla diffusione dei giochi di

carte a Prato all'inizio del Quattrocento; sul gioco in generale sono più numerosi i dati del secolo precedente, quando era persino attiva una baratteria con gli importi della relativa gabella registrati fra le entrate del comune. Per gli anni in esame sono state trovate principalmente alcune citazioni dei naibi fra le entrate comunali registrate all'epoca nei *Libri del camarlingo*, di solito nella sezione riservata alle condanne del podestà. La frequenza di queste condanne è molto varia, ma rimane incerto in che misura ciò può corrispondere a un'effettiva variazione nella popolarità del gioco, e non a diversi comportamenti sia dei vari podestà nel contrasto al gioco, sia dei notai che si occupavano delle registrazioni; in particolare, è possibile che si trattasse di giochi di carte anche in parte dei casi registrati semplicemente come condanne per gioco. Tuttavia, quando nel 1410 e nel 1401 si trovano delle condanne indicate proprio per il gioco di naibi la pena è solo rispettivamente un quinto e un decimo di quella per i giochi di dadi.

Franco Pratesi – 17.06.2015